SENTENZA DELLA CORTE (quarta sezione)
25 settembre 1985 *

Nei procedimenti riuniti 79 e 80/84,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal tribunal de grande instance di Verdun, nelle cause penali promosse dinanzi ad esso dal

Procuratore della Repubblica

contro

Claude Chabaud (79/84)

e

Jean-Louis Rémy (80/84),

domande vertenti sull'interpretazione degli artt. 3, 5 e 30 del trattato,

LA CORTE (quarta sezione),

composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, P. Pescatore, T. Koopmans, K. Bahlmann e T.F. O'Higgins, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: D. Louterman, amministratore

viste le osservazioni presentate:

— per il governo francese, dal sig. J.-P. Costes e dalla sig.ra S.C. de Margerie, in qualità d'agenti, assistiti dalla sig.ra I. Knock, amministratore,

— per la Commissione delle Comunità europee, dai suoi consiglieri giuridici R.-C. Béraud e G. Marenco, in qualità di agenti, assistiti dalla sig.ra N. Coutrelis, membro del suo ufficio legale,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 maggio 1985,

ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: il francese.

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

1 Con due sentenze del 9 marzo 1984, giunte alla Corte il 22 marzo successivo, il tribunal de grande instance di Verdun-sur-Meuse ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale, identica in entrambe le cause, sull'interpretazione degli artt. 3, 5 e 30 del trattato, onde essere in grado di valutare la compatibilità col diritto comunitario di una disciplina nazionale che prescrive per i carburanti un prezzo minimo di vendita al consumo.

2 Detta questione è sorta nell'ambito del processo penale a carico di due direttori di centri commerciali comprendenti distributori di benzina, signori Chabaud e Rémy, imputati d'aver venduto carburanti a prezzi inferiori al minimo stabilito dalla disciplina vigente nel maggio, giugno e luglio del 1983.

3 Gli imputati nella causa principale hanno sostenuto che l'art. 4 del decreto ministeriale 29 aprile 1982, n. 82-13/A, relativo al prezzo di vendita al minuto dei carburanti, sul quale era basato il prezzo minimo in questione, era incompatibile con il diritto comunitario, in particolare con gli artt. 3, lett. f), 5 e 30 del trattato CEE.

4 Così stando le cose, il giudice nazionale ha ritenuto necessario sottoporre alla Corte la seguente questione:

« Se il decreto 29 aprile 1982 del ministro dell'economia e delle finanze e del ministro delegato dell'energia del governo della Repubblica francese, che vieta di vendere in Francia benzina normale e super ad un prezzo inferiore a quello stabilito

periodicamente con provvedimento ministeriale, sia o meno compatibile con gli artt. 3, 5 e 30 del trattato di Roma del 25 marzo 1957 ».

5 Nella sentenza 29 gennaio 1985 (Cullet, 231/83, Racc. 1985, pag. 315), la Corte ha già esaminato la stessa questione, che era sorta nell'ambito di una controversia vertente sull'applicazione della stessa disciplina nazionale. In quell'occasione i particolari di detta disciplina sono stati esposti alla Corte che ha poi interpretato le afferenti disposizioni di diritto comunitario.

6 In esito a detto esame, la Corte è giunta alla conclusione che:

— gli artt. 3, lett. f), e 5 del trattato non ostano alla disciplina nazionale che contempli la determinazione, da parte delle autorità nazionali, di un prezzo minimo per la vendita al minuto dei carburanti;

— l'art. 30 del trattato osta ad una siffatta disciplina qualora il prezzo minimo sia determinato in base ai soli prezzi di vendita (de reprise) delle raffinerie nazionali e detti prezzi di vendita siano vincolati al prezzo massimo calcolato sulla base dei soli costi delle raffinerie nazionali, nel caso in cui i prezzi medi europei dei carburanti si discostino da questi di oltre l'8%.

7 Poiché la presente causa non mette in luce alcun aspetto nuovo, è opportuno richiamarsi, per la soluzione da fornire al tribunal de grande instance di Verdun-sur-Meuse e per le considerazioni su cui si basa detta soluzione alla summenzionata sentenza 29 gennaio u.s., di cui una copia è allegata alla presente sentenza.

Sulle spese

8 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione che hanno presentato osservazioni alla Corte non sono ripetibili.

Per questi motivi,

LA CORTE (quarta sezione),

pronunciandosi sulla questione ad essa sottoposta dal tribunal de grande instance di Verdun-sur-Meuse, con due sentenze del 9 marzo 1984, dichiara:

1) **Gli artt. 3, lett. f), e 5 del trattato non ostano alla disciplina nazionale che contempli la determinazione, da parte delle autorità nazionali, di un prezzo minimo per la vendita al minuto dei carburanti.**

2) **L'art. 30 osta ad una siffatta disciplina, qualora il prezzo minimo sia determinato in base ai soli prezzi di vendita (de reprise) delle raffinerie nazionali e detti prezzi di vendita siano vincolati al prezzo massimo calcolato in base ai soli costi delle raffinerie nazionali, nel caso in cui i prezzi medi europei dei carburanti si discostino da questi di oltre l'8%.**

Bosco Pescatore

Koopmans Bahlmann O'Higgins

Così deciso e pronunciato in Lussemburgo, il 25 settembre 1985.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della quarta sezione

G. Bosco